



REGIONE SICILIANA

**DIPARTIMENTO REGIONALE
DEI BENI CULTURALI E
DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA E ACQUISIZIONI**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80;

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116;

VISTA la L. n° 47/1985;

VISTO il D.I. 26 settembre 1997;

VISTO il decreto interassessoriale n.6137 del 28.5.1999, pubblicato nella G.U.R.S. n.39 del 20.8.1999;

VISTO l'art. 7 della L.R. 15 maggio 2000, n. 10;

VISTA la L.R. 10 agosto 1985, n.37;

VISTO il Decreto Legislativo 22.01.2004, n° 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e s.m.i.;

VISTO l'art.167 del D. Lgs. n. 42/2004, sopra richiamato, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs n. 157/2006;

VISTA la nota n. 920 del 15.03.2005, con la quale sono state impartite direttive da questo Assessorato alle Soprintendenze sui criteri di quantificazione della sanzione pecuniaria ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004;

VISTA la L.R. N°9 del 8.05.2018, pubblicata nel Supplemento Ordinario n°2 della G.U.R.S. N°21 del 11.05.2018;

VISTO il D.D.G. n. 1860 del 19.04.2018, con il quale si conferisce delega al Dirigente del Servizio Tutela e Acquisizioni di questo Dipartimento alla firma degli atti di competenza in ordine alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004;

VISTO l'art.136 del D. Lgs. n. 42/2004, recante il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” e s.m.i.;

VISTO il D.P.R.S. N° 4995 del 06.09.1967, pubblicato nella G.U.R.S. n° 40 del 16.09.1967, con il quale sono state sottoposte a vincolo di notevole interesse pubblico le aree demaniali marittime ricadenti nel territorio di Altavilla Milicia (PA), giusto verbale affisso all’Albo Pretorio del Comune di Altavilla Milicia in data 04.03.1964 (data di decorrenza del vincolo);

VISTO l'art. 142 comma 1 lett. a), del D. Lvo n° 42/2004;

VISTA la nota n° 931 del 20/1/2003, con la quale l’Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Finanze e Credito, Servizio Entrate Tributarie ed Extra Tributarie – U.O.B Sanzioni e Demanio Marittimo, ha impartito direttive sulle modalità di pagamento delle indennità pecuniarie ex art. 164 del D.Lgs. n° 490/99 ed ex artt. 9 e 10, comma 3, della L. 47/85;

CONSIDERATO che il Signor **Bongiovanni Antonino** ha presentato istanza d'accertamento alla compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'art.167 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, assunta al protocollo n° 11045 del 25.09.2017 della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo, per la realizzazione abusiva: “**1) di un piccolo locale di n° 1 piano fuori terra**” ad Altavilla Milicia (PA), in Viale degli Ulivi s.n.c., catastalmente identificato al Foglio di Mappa n° 7, part.IIa n° 1067 sub. n° 18;

CONSIDERATO che tali opere sono da considerarsi abusive, ai sensi dell'art.146 del D.Lgs.n.° 42/2004, perché realizzate senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo.

VISTA la nota prot. N° 1682 del 27.03.2018, con la quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo ha trasmesso a questo Assessorato il proprio provvedimento favorevole all'accertamento di compatibilità paesaggistica per le opere abusive di cui sopra, subordinandone il mantenimento al pagamento dell'indennità pecuniaria, ai sensi dell'art.167 del D. Lgs. n.° 42/2004 e s.m.i.;

VISTA la perizia prot. N° 1682 del 27.03.2018, con la quale la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo ha determinato, ai sensi della circolare assessoriale prot. N° 920 del 15.03.2005 il profitto conseguito con la realizzazione delle opere abusive ai sensi dell'art.3, II comma, del D.I. 26.09.1997, in applicazione del suddetto decreto interassessoriale n.6137/99, in € 732,06 in quanto riconducibili alla tipologia 1 della tabella allegata al suddetto decreto, trattandosi di opere eseguite in area di notevole interesse paesaggistico;

VISTA la perizia prot. N° 1682 del 27.03.2018, nella quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo ha valutato il danno arrecato in argomento all'ambiente tutelato in € **1.259,78**, trattandosi di opere eseguite in area di notevole interesse paesaggistico ;

RITENUTO ai sensi dell'art.167 del D.Lgs. N° 42/2004, e s.m.i., e dell'art. 4 del D.I. 26.09.1997, di dovere ingiungere nei confronti del trasgressore il pagamento della maggiore somma tra il danno causato al

